



**Ministero dell'Istruzione**

**Istituto Comprensivo Luigi Credaro**  
**Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado**  
Plazal dali Sckòla,77 - 23041 LIVIGNO (SO) -  
Tel: 0342 991400 – e-mail: soic80300t@istruzione.it  
cod. Fisc. 83004310146 - Codice Univoco UFE7UC

---

COMUNICAZIONE N° 92 – Anno Scolastico 2019/2020

**AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA  
AI GENITORI**

**Oggetto: la valutazione degli alunni della scuola primaria in Didattica a Distanza.**

Il dispositivo didattico e le sue implicazioni sul ruolo dei docenti e dei genitori

L'attuale fase di vita scolastica in didattica a distanza pone una richiesta di cambiamento particolarmente forte a docenti e genitori degli alunni della scuola primaria. La formazione a distanza, in effetti, è nata nel mondo dell'istruzione e formazione degli adulti, a livello aziendale e nell'insegnamento universitario, è stata nel tempo estesa al mondo della scuola superiore ed anche della secondaria di primo grado, ma risulta particolarmente sfidante per la fascia di età dei bambini della scuola primaria. Questo per ragioni connesse alla padronanza delle tecnologie informatiche che costituiscono la via della mediazione didattica e per ragioni connesse all'esigenza, tipica degli alunni della primaria, di supervisione e supporto assiduo da parte del docente durante l'attività scolastica. Come avevo già argomentato in mie precedenti circolari (n° 70 del 15 marzo, n° 77 del 17 marzo) nella didattica a distanza per la primaria è indispensabile un riallineamento dei ruoli complementari svolti da docenti e genitori nel processo di apprendimento degli allievi, con la valorizzazione della funzione tutoriale che i genitori sono chiamati a svolgere per la predisposizione dell'ambiente di apprendimento, la supervisione sulle attività del bambino, il supporto di fronte ad eventuali sue incertezze nello svolgimento dei compiti.

Questo riallineamento ha quale condizione di possibilità un dialogo intenso e franco tra docenti e genitori, come sollecitato nella circolare n° 78 del 21 marzo. È necessario che i genitori siano messi in grado di comprendere quali sono gli obiettivi delle attività assegnate ai figli e che acquisiscano la capacità di collocarsi alla giusta distanza nel momento in cui sono chiamati a fornire un supporto, evitando sia di sostituirsi all'alunno nell'esecuzione del compito, sia di abbandonarlo a se stesso, cosa peraltro che non può avvenire neppure in classe. Occorre dunque che i docenti della primaria chiariscano gli obiettivi ai genitori e condividano con essi le modalità di supporto all'allievo, fermo restando che nella scuola primaria il supporto (del docente in aula, del genitore a casa) non è fattore distorsivo della prestazione ma condizione di possibilità della stessa. Occorre superare la chiusura della lettura del processo di apprendimento entro i confini del team e dividerla con le famiglie, perché l'osservazione diretta del processo è in larga parte in mano loro. La cosiddetta questione dell'autenticità delle prove restituite dagli alunni della primaria in Didattica a Distanza appare allora, se vista nella giusta luce, come un colossale errore di prospettiva: il problema è se mai quello del docente che perde la percezione di un controllo totale sull'ambiente e sul processo di apprendimento.

Un dialogo intenso e franco tra docenti e genitori può far convergere gli sguardi degli uni e degli altri sul bambino, se non nella prospettiva di una fusione di orizzonti almeno in quella di una sufficiente coerenza nell'azione didattica, essenziale per il sostegno motivazionale all'alunno. La restituzione che i genitori possono fare delle loro osservazioni sull'attività del bambino, costituisce per i docenti una risorsa per la costruzione di una narrazione più ricca e condivisa sull'alunno.

## Cosa dice la normativa

La funzione attribuita alla valutazione nel quadro normativo riferito alla scuola primaria (DPR 89/2009 e Indicazioni nazionali, paragrafo sulla valutazione; DPR 122/2009, art. 1, c.1, c. 3, c. 7; Dlgs 62/2017, art. 1, c. 5, art. 2 c. 1, art. 9) è in misura essenziale quella formativa e di promozione dell'autovalutazione; vengono sistematicamente richiamati i vincoli alla tempestività e trasparenza nella comunicazione delle valutazioni durante l'intero percorso didattico e non solo nelle occasioni formali degli scrutini; viene infine richiesta l'espressione dei voti secondo la scala decimale. Incidentalmente, il Dlgs 62/2017 ha reso da ormai tre anni eccezionale e gravata dal vincolo dell'unanimità la non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria.

Esiste infine una distinzione esplicita e netta tra valutazione e certificazione (Dlgs 62/2017, art. 9), essendo quest'ultima riferita in via esclusiva alle prove standardizzate nazionali, che di regola vengono somministrate da personale esterno al team della classe e corrette in modo oggettivo, al fine di evitare canonici errori di valutazione derivanti da ben note tipologie di distorsioni cognitive del valutatore (effetto Pigmalione, bias della conferma, etc.), documentate a livello internazionale da una sterminata bibliografia. In altri termini sulla base delle leggi citate il docente, in particolare nella scuola primaria, quando valuta degli elaborati non sta certificando alcunché, essendo la certificazione deputata a ben diversi strumenti.

## Quale prospettiva operativa

Se, come detto sopra, la posta in gioco non è quella di una chimerica autenticità, ma quella del ruolo svolto dai diversi attori, se la tempestività e trasparenza delle valutazioni, in didattica a distanza come in aula, è un diritto dei genitori e un dovere dei docenti, occorre coltivare il confronto tra gli uni e gli altri, nella consapevolezza che la valutazione è assai più una ipotesi di lavoro ed un progetto per ulteriori azioni didattiche che non una diagnosi. Se mi si consente una metafora, l'insegnante è assimilabile più al dietologo che al medico legale: il primo è consapevole che le sue indicazioni potranno essere efficaci solo nella misura in cui saranno condivise dal cliente, laddove il medico legale può stilare una diagnosi in base a criteri che ignorano programmaticamente le aspettative del paziente. La valutazione nella scuola primaria, in assenza di una dimensione pubblica degli esiti degli scrutini, si risolve dunque tutta all'interno del dialogo tra docenti e famiglia, che mantiene un senso a condizione di trovare un linguaggio condiviso. A fronte di tempi di sviluppo talora significativamente sfalsati tra coetanei, occorre nella scuola primaria abbandonare una visione della valutazione di tipo classificatorio e orientato a futuri graduatorie e confronti. La basilare consapevolezza che i bambini sono capaci di compiere progressi anche rapidi dovrebbe far inclinare tanto il professionista riflessivo quanto le famiglie all'esercizio dell'autoironia in materia di valutazione.

Dal punto di vista operativo, pur in presenza di un minor numero di elaborati rispetto alla didattica in presenza, alle famiglie è dovuto (per i riferimenti normativi sopra indicati) un feedback valutativo, con modalità coerenti rispetto al passato, ovvero per la nostra scuola primaria con voti decimali e con cadenza almeno mensile. Non posso che ribadire, a questo proposito, quanto già indicato nella circolare n° 89. E' necessaria una coerenza di comportamento a livello di Istituto e non compete ai team (né invero ad altri organi collegiali) il potere di derogare rispetto ad un preciso vincolo di legge, che impone di restituire alle famiglie durante il corso del quadrimestre valutazioni formali indicate sul registro (criteri di tempestività e trasparenza). Gli elementi di valutazione raccolti dai docenti e comunicati tempestivamente alle famiglie costituiranno poi un riferimento per la proposta di valutazione in sede di scrutinio, unitamente alle osservazioni dirette dell'alunno da parte del docente anche con l'utilizzo di griglie valutative, in corso d'anno e nelle attività sincrone in videoconferenza.

Livigno, 26 aprile 2020

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott. Gianmaria Toffi**

Documento informatico firmato digitalmente da GIANMARIA TOFFI  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate